

# **COMUNE di PONTE DI LEGNO**

Provincia di Brescia

<p>REGOLAMENTO "PER LA DETERMINAZIONE E LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO" ALL'ARTICOLO 93, COMMI 7 bis E 7 ter, DEL D.LGS 12 APRILE 2006, N. 163</p>
--

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1.1 – Oggetto del regolamento
- Art. 1.2 – Definizione delle prestazioni
- Art. 1.3 – Determinazione e accantonamento dell'incentivo
- Art. 1.4 – Conferimento degli incarichi

## **CAPO II – RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO**

- Art. 2.1 – Ripartizione verticale
- Art. 2.2 – Prestazioni parziali
- Art. 2.3 – Ripartizione orizzontale
- Art. 2.4 – Incarichi collegiali con professionisti esterni
- Art. 2.5 – Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti
- Art. 2.6 – Collaudo

## **CAPO III – TERMINI DI LIQUIDAZIONE**

- Art. 3.1 – Termini per la liquidazione dell'incentivo relativo alla progettazione
- Art. 3.2 – Termini per la liquidazione dell'incentivo relativo agli atti di pianificazione
- Art. 3.3 – Termini di chiusura per la liquidazione dell'incentivo

## **CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE**

- Art. 4.1 – Sottoscrizione degli elaborati
- Art. 4.2 – Utilizzazione degli elaborati
- Art. 4.3 – Prestazioni professionali specialistiche

## **CAPO V – ALTRI ONERI**

- Art. 5.1 – Spese
- Art. 5.2 – Oneri per l'iscrizione agli albi professionali
- Art. 5.3 – Oneri per la copertura assicurativa

## **CAPO VI – NORME FINALI**

- Art. 6.1 – Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri
- Art. 6.2 – Entrata in vigore del regolamento

## **ALLEGATI**

Tabella 1: Ripartizione dell'incentivo

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1.1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di seguito denominato semplicemente «codice»), come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11/08/2014, n. 114.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione, costituito per le attività di progettazione di opere o di lavori a cura del personale interno: responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente responsabile.
3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
4. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica.
5. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori, nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e), limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione

### Art. 1.2 – Definizione delle prestazioni

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della legge, descritto all'art.3 della stessa legge; per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell'art. 93, della legge, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso art. 93.
2. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, della legge, ai lavori pubblici di importo stimato non superiore a 150.000 Euro e che, nel contempo, non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all'ente e non siano destinati all'acquisizione di pareri all'interno di una conferenza di servizi; ai fini della presente disposizione l'autorizzazione di cui al titolo II del d.lgs. 42/2004, se rilasciata da un organo comunale delegato o sub-delegato, e il parere di cui all'articolo 221 del testo unico leggi sanitarie

approvato con r.d. n. 1265 del 1934, sono considerati atti di assenso interni all'amministrazione.

3. Per atti di pianificazione generale si intendono: il piano regolatore generale comunale e le sue revisioni, le varianti allo stesso strumento urbanistico, il piano urbano del traffico e i suoi aggiornamenti.

4. Per atti di pianificazione esecutiva si intendono: i piani di lottizzazione d'ufficio, i piani di recupero di iniziativa pubblica, i piani integrati di recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economico-popolare, le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell'art.51 della legge n. 865 del 1971 e gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi.

5. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento: le varianti ai progetti di lavori ed agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione, la redazione dei regolamenti edilizi e dei programmi pluriennali di attuazione.

### **Art. 1.3 – Determinazione e accantonamento dell'incentivo e ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione**

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura pari al 2% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro.

2. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per la progettazione e l'innovazione ai sensi del precedente comma 1, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

3. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione (indicativamente CIPIDEL 23,8% - IRAP 8,5% - INADEL 2,88% - INAIL 4%).

4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

a) il responsabile unico del procedimento anche qualora tutte le ulteriori attività sia conferite all'esterno;

b) il tecnico o i tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;

c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

d) il personale incaricato della direzione lavori ed il coordinatore in fase di esecuzione;

e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;

f) i collaboratori (tecnici e amministrativi) che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla relativa contabilizzazione.

5. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a

progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e al miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

6. L'incentivo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori fino ad un quinto dell'importo contrattuale. L'incentivo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia di variante non causata da errori o omissioni imputabili all'ufficio tecnico responsabile della progettazione.

7. Le somme occorrenti per l'incentivo per la progettazione interna di lavori pubblici sono previste nel quadro economico dei singoli interventi, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge.

8. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

#### **Art. 1.4 – Conferimento degli incarichi**

1. Gli incarichi alla struttura interna all'ente sono conferiti, previo accertamento dell'esistenza delle necessarie condizioni, con provvedimento scritto dall'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3 ed a meno di diverse disposizioni impartite in esecuzione di atti deliberativi.

2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati il responsabile unico del procedimento, se non già diversamente individuato, e il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto, se non già diversamente individuati; tali indicazioni sono omesse qualora l'ufficio tecnico abbia un solo soggetto abilitato alla progettazione del lavoro pubblico o alla redazione dell'atto di pianificazione; il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti, titolari formali dell'incarico, devono avere i requisiti di cui all'articolo 90 della legge.

3. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono inoltre indicati i termini di produzione dei livelli di progettazione previsti, le eventuali penalità per i ritardi dipendenti dagli incaricati nonché ogni altro accordo o condizione disciplinante l'incarico purché non in difformità dal presente regolamento.

4. La Giunta comunale può, con provvedimento motivato, revocare l'incarico in ogni momento.

5. Qualora il Responsabile del servizio tecnico sia direttamente interessato all'affidamento come progettista, l'atto di conferimento è disposto dal Sindaco o, per esso, dal Segretario comunale.

6. Il personale, diverso dal tecnico incaricato, che svolge l'attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, deve essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione; il Responsabile del servizio interessato provvede, sentito il responsabile unico del procedimento, se diverso, a formare l'elenco dei partecipanti all'attività di progettazione e di pianificazione anche a titolo di collaborazione, indicando ove possibile i compiti e i tempi assegnati a ciascuno; l'elenco può essere interno all'atto di conferimento di cui al comma 2 e viene conservato agli atti.

7. Il personale incaricato della progettazione, e quello comunque interessato al progetto, può svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell'ente, nei limiti della quota

stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

## **CAPO II – RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO**

### **Art. 2.1 – Ripartizione verticale**

1. La ripartizione verticale dell'incentivo per la progettazione e realizzazione di lavori pubblici, con riferimento ai singoli livelli progettuali e alle altre prestazioni, è effettuata con il provvedimento di affidamento dell'incarico; nel silenzio del provvedimento trova applicazione la ripartizione riportata nell'allegata tabella 1.
2. L'eventuale ulteriore ripartizione verticale dell'incentivo per le prestazioni elementari relative alla progettazione e realizzazione di lavori pubblici, è predeterminata mediante accordo dei partecipanti su proposta del responsabile del procedimento, unitamente alla determinazione di cui all'art.1.4, comma 2; in assenza di accordo, la ripartizione è definita dal responsabile del procedimento o, se egli coinvolto, dal Segretario comunale sentiti gli interessati dissenzienti, secondo i criteri di professionalità, imparzialità e proporzionalità in relazione al contributo individuale al raggiungimento del risultato.

### **Art. 2.2 – Prestazioni parziali**

1. Qualora all'ufficio tecnico dell'ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione e/o la responsabilità del procedimento, ma non tutte le prestazioni, in quanto le altre siano affidate o siano state affidate a professionisti esterni, qualunque sia l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolarsi sull'intero è determinata mediante l'applicazione dei coefficienti di cui alla tabella 1, allegata al regolamento.
2. In caso di incarico per prestazioni parziali le ulteriori suddivisioni, eventualmente stabilite in relazione alle prestazioni elementari ai sensi dell'art.2.1, sono riferite alla quota di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Qualora l'incarico all'ufficio tecnico venga ampliato o esteso in modo che allo stesso ufficio sia affidato uno dei successivi livelli di progettazione, ovvero siano affidate anche altre prestazioni, anche collegialmente con altri soggetti, i coefficienti di cui alla tabella 1 devono essere applicati come se le stesse prestazioni fossero state affidate unitariamente in origine.

### **Art. 2.3 – Ripartizione orizzontale**

1. La quota di fondo relativa alle prestazioni per i lavori pubblici è ripartita come segue:
  - a) il 25% al responsabile unico del procedimento;
  - b) il 55% al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono il progetto (per quanto riguarda la progettazione), che rivestono la figura giuridica di direttore dei lavori sottoscrivendo anche la contabilità, la figura giuridica di coordinatori per la sicurezza in cantiere, di collaudatori, assumendone la responsabilità professionale, ognuno in proporzione alla singola prestazione come individuata nella tabella 1;
  - c) il 10% al rimanente personale dell'ufficio tecnico che abbia partecipato direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, alla redazione del progetto, alla redazione del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori, alla loro contabilizzazione, al coordinamento per la sicurezza nel cantiere;
  - d) il 10% ai collaboratori diversi, siano essi esterni o interni all'ufficio tecnico, che

abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale del progetto o dei suoi allegati.

2. I destinatari dell'incentivo possono concordare in ogni momento, prima della liquidazione, una diversa ripartizione rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2, purché con decisione unanime, ovvero, in assenza di unanimità, garantendo ai dissenzienti o a coloro che non aderiscono alla diversa ripartizione la quota a loro spettante ai sensi degli stessi commi.
3. In assenza di una o di ambedue le partecipazioni di cui al comma 1, lettere c) e d), le relative quote sono ripartite per metà alle figure professionali di cui alle rispettive lettere b) e per metà al responsabile del procedimento di cui alle rispettive lettere a).
4. Qualora il responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.
5. Qualora l'incarico sia affidato tutto a professionista esterno, al responsabile unico del procedimento (ed eventualmente ai collaboratori di cui lo stesso riterrà di avvalersi per lo svolgimento dell'incarico) viene riconosciuto l'incentivo, in deroga alla misura stabilita nel presente articolo, al punto a), comma 1, nella percentuale dell'1% dell'importo dei lavori di cui all'art. 1.3, comma 1 del presente regolamento.
6. In caso di parziale affidamento esterno, la quota di cui al comma precedente non può determinare pregiudizio alle quote delle altre prestazioni parziali svolte all'interno dell'ente e sarà pertanto rideterminata al fine di dare copertura a tutte le attività svolte nel limite del fondo di cui all'art. 1.3 comma 2.

#### **Art. 2.4 – Incarichi collegiali con professionisti esterni**

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale competente potrà decidere di affidare incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e a professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, possono esercitare l'attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.
2. Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni l'incentivo, o la sua frazione in caso di incarico parziale, è ridotto in proporzione alle prestazioni svolte dal personale interno; in tal caso tutte le ripartizioni, i coefficienti, le variazioni e i riferimenti al fondo previsti dal regolamento si intendono rapportati e ragguagliati alla quota ridotta e rettificata ai sensi del presente comma.
3. In caso di incarico collegiale affidato ai sensi del comma 1, l'onorario del professionista esterno, da determinare con apposito disciplinare ai sensi delle vigenti disposizioni, è ridotto proporzionalmente alla quota di prestazioni svolte dai tecnici interni.
4. Non è considerato incarico collegiale quello che, seppure riferito ad un lavoro pubblico unitario, consenta di distinguere le prestazioni parziali affidate all'ufficio tecnico dell'ente da quelle affidate a soggetti esterni; ovvero quello nel quale le prestazioni parziali affidate all'ufficio tecnico dell'ente costituiscano segmenti determinati e definiti tra quelli di cui alla tabella 1.

#### **Art. 2.5 – Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti**

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e ad uno o più d'uno degli uffici tecnici di altre amministrazioni;

i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, temperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.

2. Qualora il lavoro pubblico da progettare e realizzare o l'atto di pianificazione da redigere siano di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, l'incentivo deve essere accantonato per quote proporzionali da ciascuna delle amministrazioni locali partecipanti, in base alla convenzione o, nel silenzio di questa, in proporzione al numero degli abitanti di ciascun ente locale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'affidamento; ogni quota così determinata è aumentata di un quarto; qualora una o più d'una delle amministrazioni partecipanti abbia disposizioni interne incompatibili col presente comma si applicano le disposizioni più favorevoli.
3. Qualora il lavoro pubblico, siano di pertinenza esclusiva di questa amministrazione, l'incentivo di cui al presente regolamento da erogare anche al personale degli altri enti ai sensi della disposizione più favorevole, è interamente a carico di questa amministrazione.
4. Qualora il lavoro pubblico, sia di pertinenza esclusiva di altro ente pubblico, la convenzione deve prevedere l'esclusione di qualsiasi onere a carico di questa amministrazione, nonché le modalità di rimborso delle eventuali spese per l'uso di beni strumentali o di materiali di consumo di proprietà di quest'ultima e utilizzati dall'ufficio tecnico per l'espletamento delle prestazioni convenzionate.

#### **Art. 2.6 – Collaudo**

1. L'affidamento del collaudo al personale interno, qualora lo stesso personale non abbia partecipato in alcun modo all'attuazione del lavoro pubblico, comporta il riconoscimento di una frazione dell'intero incentivo dovuto per lavoro pubblico pari al 25%.

### **CAPO III – TERMINI DI LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 3.1 – Termini per la liquidazione dell'incentivo relativo alla progettazione**

1. Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione di lavori pubblici sono liquidati, in relazione alle singole quote, nel seguente modo:
  - a) per il progetto preliminare, entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del progetto o dell'atto di programmazione che recepisce o contiene il progetto preliminare;
  - b) per il progetto definitivo, entro 30 giorni dal conseguimento di tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta previsti dall'ordinamento, anche da parte di amministrazioni e/o organi esterni all'ente o dall'esecutività della delibera di approvazione del progetto definitivo;
  - c) per il progetto esecutivo e per l'eventuale, se previsto, coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione, con redazione del piano di sicurezza e del fascicolo di cui al d.lgs 81/2008, entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del progetto esecutivo;
  - d) per la direzione dei lavori, la loro contabilità e l'eventuale coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di esecuzione, ai sensi d.lgs 81/2008, entro 30 giorni dall'approvazione di ogni singolo S.A.L. e in proporzione al medesimo rispetto all'importo complessivo dei lavori;

- e) per il collaudo, entro 30 giorni dall'approvazione del medesimo certificato.
- 2. Qualora il progetto definitivo e quello esecutivo siano redatti in un unico livello, la liquidazione avviene secondo i termini del progetto esecutivo.
- 3. Per i soli progetti di lavori d'importo a base d'asta inferiore a 150.000 Euro, la liquidazione delle quote relative alle prestazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) è effettuata in un'unica soluzione entro il termine di cui alla medesima lettera c), mentre la liquidazione delle quote relative alle prestazioni di cui al comma 1, lettere d), e), è effettuata in un'unica soluzione entro il termine di cui alla medesima lettera d).
- 4. Qualora si verificano le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art.2.3 del presente regolamento, le competenze spettanti al solo responsabile unico del procedimento di attività relative ai lavori pubblici, sono liquidate nei termini previsti al comma 1 del presente articolo e secondo le quote appositamente individuate nella tabella 1.

### **Art. 3.2 – Termini di chiusura per la liquidazione dell'incentivo**

- 1. Qualora uno degli eventi di cui all'art.3.1, comma 1, non si verifichi a causa di mutati orientamenti amministrativi o leggi sopravvenute, la liquidazione dell'incentivo è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento.
- 2. Qualora uno degli eventi di cui all'articolo 3.1, comma 1, non si verifichi a causa di un provvedimento giurisdizionale, della mancata approvazione da parte di altra autorità a ciò preposta per legge o di altro impedimento, sempre che queste cause non siano imputabili alla responsabilità del tecnico estensore o di altri destinatari dell'incentivo, la liquidazione è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento o, se questa non è accertabile con precisione, entro i 60 giorni successivi all'ultimazione della singola prestazione.
- 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora le prestazioni affidate non siano ancora concluse in tutte le loro fasi, l'amministrazione deve comunicare tempestivamente al responsabile unico del procedimento se intenda o meno continuare nell'attuazione del progetto o del piano; nel silenzio dell'amministrazione il responsabile del procedimento deve sollecitarne il pronunciamento e, perdurando il silenzio, l'incarico è sospeso.
- 4. Qualora i destinatari dell'incentivo siano più di uno, il responsabile unico del procedimento nel trasmettere l'atto di liquidazione all'ufficio di ragioneria indica distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva.
- 5. Per ragioni contabili e di economia generale degli atti, tutti i termini previsti per le liquidazioni sono automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma a favore del destinatario, al fine di agevolare l'emissione del mandato di pagamento di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 267/2000.
- 6. Qualora uno dei soggetti destinatari dell'incentivo cessi dall'impiego per qualunque causa, ovvero sia trasferito ad altra amministrazione, per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza, eventualmente frazionata secondo i criteri del regolamento con atto del Responsabile unico del procedimento, è liquidata entro 30 giorni dalla cessazione o dal trasferimento.

7. Gli incentivi corrisposti nell'anno non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

### **Art. 3.3 - Termini temporali e penalità**

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
4. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del codice.

## **CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE**

### **Art. 4.1 – Sottoscrizione degli elaborati**

1. Gli elaborati sono sottoscritti dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di conferimento di cui all'articolo 1.4 e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione medesimi.
2. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, l'eventuale Ordine o Collegio professionale territoriale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione, deve recare anche l'indicazione che identifichi l'ente e la struttura di appartenenza.

### **Art. 4.2 – Utilizzazione degli elaborati**

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

#### **Art. 4.3 – Prestazioni professionali specialistiche**

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione;
2. Sono altresì estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico incaricato della progettazione.
3. Sono infine estranei al regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali presenti nell'ufficio. Nel caso le prestazioni specialistiche di cui al presente comma siano affidate a soggetti esterni all'ente, l'incentivo per la progettazione di cui all'art.1.3, comma 1, è adeguato in relazione alla loro incidenza rispetto alle prestazioni complessive, calcolata in termini economici sulle tariffe professionali di competenza.

### **CAPO V – ALTRI ONERI**

#### **Art. 5.1 – Spese**

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.
3. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. L'ufficio

tecnico e, per esso, il responsabile del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.

4. Con l'atto di conferimento di cui all'articolo 1.4, o con indicazione, possono essere messi a disposizione preventivamente dei fondi sui quali imputare le spese di cancelleria, copia, riproduzione, materiale di consumo e simili, necessarie all'espletamento degli incarichi tecnici di cui al regolamento.
5. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

#### **Art. 5.2 – Oneri per l'iscrizione agli albi professionali**

1. Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, ove questa sia obbligatoria ai sensi di legge, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dell'amministrazione.
2. Sono altresì a carico dell'amministrazione i contributi obbligatori di solidarietà o assimilabili, conseguenti l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali e dovuti in forza di legge anche a organismi diversi quali le Casse autonome, per i quali l'ordinamento preveda che siano a carico genericamente del committente.
3. In ogni caso gli obblighi a carico dell'amministrazione cessano qualora:
  - a) il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo;
  - b) il dipendente sia trasferito ad altra amministrazione;
  - c) il dipendente perda i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di progettazione;
  - d) per il dipendente si verifichi la condizione di cui al comma 5;
  - e) per il dipendente si verifichi la decadenza o la destituzione dall'impiego per motivi disciplinari.
4. Nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), l'amministrazione è esentata da ogni obbligo e da ogni onere dal primo giorno dell'anno solare successivo al verificarsi dell'evento; nei casi di cui al comma 3, lettere c), d) ed e), il dipendente deve rimborsare gli oneri sostenuti dall'amministrazione per la quota riferita al periodo successivo alla data del verificarsi dell'evento.
5. Qualora il dipendente per il quale è richiesta o è necessaria l'iscrizione all'Ordine o Collegio professionale sia autorizzato all'esercizio della libera professione gli oneri per l'iscrizione e quelli conseguenti, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono a carico dello stesso dipendente.

#### **Art. 5.3 – Oneri per la copertura assicurativa**

1. Ai sensi dell'articolo 92, comma 7 bis, della legge, e dell'articolo 106 del regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., l'Amministrazione, con totalità degli oneri economico a proprio carico, deve provvedere a munire, il dipendente o i dipendenti che sottoscrivono il progetto esecutivo di un lavoro, di assicurazione per la copertura dei rischi di natura professionale per il maggior costo causato da errori ed omissioni progettuali che abbia determinato l'assunzione di

varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera d), della legge, nonché la copertura delle eventuali spese legali necessarie al patrocinio, in ogni grado di giudizio, per cause conseguenti alla mansione svolta. L'importo da garantire è stabilito nella misura del 10% per cento del costo di costruzione dell'opera progettata.

2. L'assicurazione deve essere prestata al momento della firma dei progetti esecutivi prima della loro validazione ai sensi degli articoli 47 e 48 del regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010 e cessa di avere efficacia con l'emissione del collaudo provvisorio.
3. L'amministrazione può convenzionarsi con uno o più soggetti abilitati nel ramo assicurazioni, al fine di ottenere condizioni oggettivamente migliori, proponendo le eventuali soluzioni ai soggetti responsabili della progettazione esecutiva, fermo restando che questi ultimi possono presentare in ogni caso una propria proposta di contratto assicurativo.
4. In caso di incarichi collegiali con professionisti esterni, i massimali della polizza possono essere ridotti fino alla metà, purché il professionista esterno sia munito a sua volta di polizza adeguata; in caso di incarichi collegiali con tecnici di altre amministrazioni, il rimborso della quota di un terzo del costo della polizza è a carico dell'amministrazione nell'interesse della quale è redatto il progetto.
5. L'Amministrazione deve provvedere, a proprio totale carico, a munire di opportuna assicurazione anche il dipendente incaricato della sola funzione di responsabile del procedimento. Detta assicurazione oltre a garantire dai rischi connaturati all'incarico deve prevedere la copertura delle eventuali spese legali necessarie al patrocinio in ogni grado di giudizio per cause conseguenti alla mansione svolta. Questa assicurazione cessa di avere efficacia con l'emissione del collaudo definitivo.
6. Per ogni altra disposizione, per i requisiti del soggetto assicuratore e per quant'altro non previsto, si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni richieste ai progettisti esterni.
7. Tutte le spese derivanti da oneri per la copertura assicurativa vanno previsti nel quadro economico dei singoli interventi.

## **CAPO VI – NORME FINALI**

### **Art. 6.1 – Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri**

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna o del responsabile del procedimento, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente (ex art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 163/2006) e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con delibera C.C. n. 11 del 22/03/2012.
2. Il presente regolamento si applica, invece, agli incarichi relativi alla progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014 ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.
3. Qualora le aliquote di cui all'articolo 1.3, comma 1, del regolamento, fossero modificate con provvedimento legislativo, o con altra disposizione normativa, nelle

more dell'adeguamento del presente regolamento questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute.

**Art. 6.2 – Entrata in vigore del regolamento**

1. Il regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.

<b>TABELLA 1</b>									
<b>RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO</b>									
<b>TIPOLOGIA DI LAVORI</b>	<b>Coefficienti in %</b>						<b>TOTALE DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>COLLAUDO<sup>(2)</sup></b> (art.2.6 del presente Regolamento)	
	<b>livelli progettuali</b>			<b>Coordinamento sicurezza</b>		<b>e contabilità Direzione dei lavori</b>			
	<b>preliminare</b>	<b>definitivo</b>	<b>esecutivo</b>	<b>progettazione (art. 4)</b>	<b>In fase di esecuzione</b>				
<b>Soggetti al decreto legislativo n. 81/2008</b>									
	30	30	20	5	5	10	<b>100</b>	25	
<b>Esenti dal decreto legislativo n. 81/2008</b>									
	30	30	25	---	---	15	<b>100</b>	25	
<b>Individuazione delle quote dell'incentivo ai fini della liquidazione prevista ai sensi del comma 4 dell'art.3.1</b>									
	15	20	35	---	---	30	<b>100</b>	25	
Per l'esecuzione di più prestazioni parziali senza che siano eseguite integralmente tutte le prestazioni, si applica un incremento in proporzione inversa all'incidenza delle prestazioni eseguite rispetto a quelle non eseguite secondo la formula: $\sum \text{prestazioni parziali effettuate} \times (100 + \sum \text{prestazioni parziali non effettuate}) / 100$									

(1) Il collaudo si ritiene estraneo al cumulo delle prestazioni in quanto, per ragioni di incompatibilità soggettiva, di norma è affidato ad uffici diversi e autonomi rispetto a quelli che hanno curato le altre prestazioni.